

## **CONTRIBUTI PER LA COPERTURA PREVIDENZIALE DEI PERIODI DI ASSISTENZA A FAMIGLIARI NON AUTOSUFFICIENTI**

I contributi sono previsti dall'articolo 2 della legge regionale n. 1/2005 e s.m.i.

### **DESTINATARI**

Possono presentare la domanda:

- tutti coloro che non risultano iscritti a forme di previdenza obbligatoria e che sono autorizzati ad effettuare i versamenti previdenziali volontari (presso l'INPS o una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e) o sono iscritti a una forma di previdenza complementare;
- i/le lavoratori/trici dipendenti per i periodi di aspettativa non retribuita senza assegni e senza copertura previdenziale obbligatoria dopo 5 mesi di congedo parentale;
- i/le lavoratori/trici autonomi/e che hanno percepito per tre mesi il congedo parentale;
- i/le liberi/e professionisti/e che hanno percepito per cinque mesi l'indennità di maternità obbligatoria;
- coloro che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto per il tempo pieno.

### **REQUISITI RICHIEDENTE**

#### **requisiti generali:**

1. essere, alla data della domanda il richiedente, residente ininterrottamente da almeno 5 anni nella regione Trentino Alto-Adige oppure essere residente ininterrottamente da almeno 1 anno nel caso in cui si possa far valere complessivamente nell'arco della propria vita almeno 15 anni di residenza;
2. non essere titolare di pensione diretta (trattamento di natura pensionistica erogato in dipendenza di versamenti contributivi propri anche figurativi o in dipendenza di iscrizione previdenziale di qualsiasi natura ad esclusione di quella complementare di cui al D.Lgs 252/2005);
3. non aver raggiunto il requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.

### **REQUISITI DEL FAMIGLIARE ASSISTITO**

Per familiare del richiedente si intende: il coniuge, la persona con cui è unito civilmente, il parente di 1°, 2°, 3° o 4° grado, l'affine di 1°, 2° o 3° grado, il convivente more uxorio risultante da certificazione anagrafica o il parente di 1°, 2°, 3° grado del convivente more uxorio.

La persona a cui si presta assistenza deve essere beneficiaria dell'indennità di accompagnamento o di altra prestazione equivalente, oppure, nel caso di minori di 5 anni, anche di altra prestazione per invalidità civile.

### **DURATA E MISURA DEI CONTRIBUTI**

**Il contributo per la copertura previdenziale di periodi dedicati all'assistenza di familiari non autosufficienti** è concesso:

- fino a 4.000,00 euro all'anno a sostegno dei versamenti volontari all'INPS o ad altra cassa previdenziale, elevabili fino a 9.000,00 euro qualora il familiare assistito abbia un'età inferiore ai cinque anni a condizione di non essere iscritto a strutture educative e centri diurni per disabili;
- fino a 4.000,00 euro all'anno a sostegno dei contributi obbligatori versati dai lavoratori autonomi o dai liberi professionisti;
- fino a 4.000,00 euro all'anno a sostegno della previdenza complementare.

Il contributo è calcolato proporzionalmente al numero di settimane/mesi dedicati all'assistenza del familiare non autosufficiente e coperti dal versamento previdenziale.

Il contributo a **sostegno della prosecuzione volontaria o della previdenza obbligatoria** spetta comunque nel limite del versamento previdenziale effettuato.

Nel caso di **lavoratori a tempo parziale**, il contributo a sostegno dei versamenti volontari e della pensione complementare è ridotto della metà e viene calcolato proporzionalmente al numero di settimane contributive integrate nell'arco dell'anno solare e spetta, nel limite del versamento previdenziale effettuato, tenuto conto dell'integrazione dei contributi obbligatori determinata dall'Istituto previdenziale fino alla concorrenza del cento per cento di quelli previsti per il tempo pieno.

Ai fini del **sostegno della previdenza complementare** al momento della presentazione della prima domanda di contributo l'interessato/a deve essere iscritto/a ad una delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo n. 252/2005 da almeno sei mesi ed aver versato regolarmente, con cadenza almeno trimestrale, la relativa contribuzione a proprio carico. In alternativa l'interessato/a deve aver effettuato versamenti contributivi pari complessivamente almeno ad euro 360,00, esclusi il trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del datore di lavoro. Per le domande successive alla prima l'interessato/a deve aver effettuato regolarmente i propri conferimenti nella forma pensionistica complementare, con cadenza almeno trimestrale, successivamente al periodo coperto dal precedente contributo. In mancanza di regolarità contributiva, l'interessato/a può regolarizzare la propria posizione versando nella forma pensionistica di appartenenza, per ogni anno solare non coperto da contribuzione, una somma pari ad euro 360,00. Il contributo è versato direttamente dalla Provincia alla forma pensionistica complementare cui risulta iscritto il soggetto beneficiario, senza necessità di alcun esborso da parte del soggetto stesso, salva la sopraddetta regolarità contributiva. Se al momento dell'erogazione non risulta più alcuna posizione di previdenza complementare a seguito di pensionamento o riscatto totale le somme spettanti sono versate direttamente all'interessato; in caso di decesso le somme spettanti vengono versate direttamente agli eredi.

## MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda può essere presentata:

- all'Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa;
- agli Uffici periferici per l'informazione della Provincia;
- ai Patronati di assistenza.

Le domande devono essere presentate:

- a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i versamenti previdenziali volontari per coloro che si astengono dal lavoro;
- b) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i versamenti previdenziali obbligatori per coloro che si astengono dal lavoro;
- c) entro sei mesi dal termine ultimo fissato per l'effettuazione dei versamenti previdenziali volontari per coloro che svolgono un'attività lavorativa a tempo parziale;
- d) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i versamenti al fondo pensione complementare.

## TERMINI DI PROCEDIMENTO

120 giorni dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'istanza

#### MODALITÀ E TERMINI DI EROGAZIONE

In un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di assunzione del provvedimento di concessione.